

# Eterologa: così la Corte europea protegge il divieto

**D**ovranno ora riprendere in mano gli atti e proseguire nel giudizio i giudici di Catania, Firenze e Milano che avevano sospeso la causa sottoponendo alla Corte Costituzionale il divieto di fecondazione eterologa della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Il sospetto era stato indotto dalla pronuncia di primo grado della Corte europea dei diritti dell'uomo. In secondo grado la Corte di Strasburgo ha invece dato ragione all'Austria (la cui legge era stata sottoposta al suo esame), e quindi giudicato compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto contenuto nella disciplina nazionale che - diversamente da quella italiana - consente alcune forme di fecondazione eterologa in vivo vietandone altre in vitro.

La Corte costituzionale, come si ricorderà, ha quindi rimesso gli atti ai giudici. I parametri normativi su cui i magistrati dovranno decidere i ricorsi sull'eterologa, che stavano esaminando prima della sospensione sono quindi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la normativa interna, in primis la legge 40 che contiene un

**la sentenza**  
di Ilaria Nava

*Rimandando al verdetto di Strasburgo che tutela il no alla fecondazione artificiale ottenuta con gameti estranei ai genitori, la Corte costituzionale di fatto ha invitato a tener conto del «margine di apprezzamento» concesso ai Paesi firmatari della Convenzione per i diritti dell'uomo. Con effetti intuibili*

esplicito divieto di eterologa (all'articolo 4, comma 3): «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo». Un divieto che dopo il taglio costituzionale resta in piedi e che, dopo il caso dell'Austria, sappiamo essere compatibile, oltre che con la Costituzione italiana, anche con la

**DA UNA CORTE ALL'ALTRA**

- In primo grado la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato l'illegittimità della legge austriaca che vieta la fecondazione eterologa in vitro
- I tribunali di Milano, Firenze e Catania, facendo leva sul verdetto, hanno sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità del divieto di eterologa nella legge 40
- Il 3 novembre 2011 in seconda istanza la Grande Chambre della Corte europea ha annullato la decisione di primo grado: vietare l'eterologa è legittimo
- Il 22 maggio la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici per valutare la questione con la nuova sentenza della Corte europea

A cura di Ilaria Nava

la non violazione del primo principio convenzionale e, all'unanimità, per la non necessità di esaminare separatamente il secondo principio.

La Corte afferma che in queste materie ogni singolo Stato gode di un largo margine di apprezzamento e che non può ritenersi irragionevole la scelta austriaca di autorizzare solo il ricorso alle tecniche di fecondazione

eterologa in vitro dal momento che la fecondazione in vitro suscita delicati interrogativi etici. La sentenza afferma, infatti, che «né il divieto di donazione di ovuli per la procreazione artificiale, né il divieto di donazione di sperma per la fecondazione in vitro dell'articolo 3 della legge sulla procreazione artificiale superano il margine discrezionale di cui il

legislatore austriaco godeva all'epoca dei fatti». Gli stessi giudici della Corte europea hanno ricordato che, pur potendo le loro decisioni incidere sulla giurisprudenza degli Stati che hanno aderito alla Convenzione europea, non possono superare «un chiaro margine di discrezionalità degli Stati membri nella materia specifica».

La Corte ha anche affermato che il giudizio non è definitivo, perché i fatti esaminati risalgono al 1998, e che quindi il regime giuridico vigente rifletteva lo stato della scienza medica di allora e il consenso sociale del tempo. A questo proposito, la normativa italiana è invece relativamente recente e la sensibilità dei cittadini è stata vagliata con il referendum del 2005. Inoltre nel nostro Paese ci sono alcune norme giuridiche che impediscono, per ora, di rendere lecita l'eterologa. Alcune di queste sono norme costituzionali, come l'articolo 29 e 30 sulla famiglia come società naturale e sul dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Inoltre l'ultimo comma dell'articolo 30 prevede che «la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità», da cui si desume che la nostra Costituzione considera rilevante il diritto di ognuno di noi a rintracciare il proprio profilo genetico.

## Germania

### Suicidio assistito, il Codice penale attenua le colpe?

In Germania è prevista, prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari, la discussione sulla modifica dell'articolo 127 del Codice penale tedesco sul suicidio assistito. Secondo la proposta del ministro della Giustizia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, l'intenzione è quella di punire chi collabora all'uccisione di pazienti per ragioni «commerciali». Nel mirino finiscono quindi le associazioni che operano a scopo di lucro nel campo della morte procurata, con gli operatori che rischiano fino a tre anni di carcere. Ma, stando a quanto dichiarato da Matthias Kopp, portavoce della Conferenza episcopale tedesca, il rischio, se fosse approvata una modifica in tal senso, è quello di legittimare l'azione di singoli medici o di familiari che agiscono gratuitamente e non all'interno di associazioni. Inoltre non viene prevista alcuna sanzione per quanto riguarda la propaganda e la diffusione di istruzioni sul suicidio assistito. L'effetto della modifica del Codice penale rischierebbe quindi di essere contrario a quello dichiarato.

Anche Frank Ulrich Montgomery, presidente della Associazione federale dei medici, ha chiesto che venga messa al bando ogni tipo di morte procurata, senza creare zone grigie che rendano legittime alcune forme di suicidio assistito. Un anno fa la Corte europea dei diritti umani ha giudicato ammissibile il ricorso, che va sotto il nome di «Koch vs Germany», di un cittadino tedesco, oggi vedovo, che ha presentato un esposto contro il governo tedesco, reo - a suo dire - di non aver garantito alla moglie la dose di pentobarbital necessaria per suicidarsi. Nel giugno 2010 la Bundesgerichtshof, la Corte federale di giustizia tedesca che ha sede a Karlsruhe, decise per la legittimità di sospendere alimentazione e idratazione artificiali per pazienti in stato vegetativo persistente. Wolfgang Putz, l'avvocato che nel 2007 consigliò alla figlia di Erika Küllmer, una donna settantaseienne in stato vegetativo da cinque anni, di recidere il sondino con il quale la madre era alimentata, fu assolto.

Lorenzo Schoepflin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**punti fermi**  
di Michele Aramini

## Non siamo padroni dei figli

Il tema delle fecondazione eterologa è stato affrontato recentemente sotto diversi profili, soprattutto quelli giuridici, sia prima che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 22 maggio. Nella sua decisione la Corte ha ritenuto infondati i vizi di legittimità costituzionale relativi a numerosi articoli della Costituzione e ha rinviato ai tribunali, che avevano sollevato la questione, la loro istanza con l'obbligo di confrontarla con la sentenza della Corte di Giustizia europea, che consente agli Stati di vietare la fecondazione eterologa.

I profili giuridici ovviamente non sono i soli a dovere essere considerati, perché essi dovrebbero essere espressione di valori umani, etici e sociali. In un recente articolo abbiamo visto come le norme della legge 40 sono regolative della fecondazione artificiale e quando esprimono un divieto lo fanno con l'intento di salvaguardare almeno parzialmente la vita e dignità della persona del figlio, ma pure quella dei genitori.

Continuando idealmente quella riflessione vogliamo comprendere perché si parla di diritto al figlio e in questa direzione perché si è disposti ad accettare l'intromissione di uno sconosciuto nell'atto più significativo della vita di coppia. È necessario allargare l'orizzonte alla situazione della famiglia contemporanea che, in percentuale significativa, si concepisce non più come comunità, ma come un insieme di individui, ciascuno dei quali decide il proprio percorso di vita. In questa condizione la famiglia tiene sinché i singoli percorsi di vita restano compatibili fra di loro. Naturalmente sia la formazione sia la vita della coppia risentono di questo fondamento fragile, costituito solo dalla volontà degli individui. Nell'ambito di questa individualizzazione si inserisce il progetto relativo ai figli e per alcuni diventa accettabile anche avere figli al fuori di qualunque legame coniugale. Il figlio diventa sempre più frequentemente espressione di un proget-

to personale dell'adulto e perciò un suo diritto. In questa logica troviamo persone single che pensano al figlio come un loro diritto e all'eventualità della fecondazione eterologa. Ovviamente troviamo coppie che vorrebbero accedere alla fecondazione eterologa e avere un figlio che realizzi il loro progetto personale. Spesso questo progetto è della madre soltanto, ma anche nel caso che si tratti di un progetto comune ai due esso non è progetto di coppia, bensì progetto di due individui che vedono nel figlio la loro realizzazione.

Siamo lontani dall'idea giusta della generazione umana, secondo la quale la coppia che vive il dono reciproco, lo vuole condividere aprendosi alla vita. In questa prospettiva i genitori si fanno servitori della vita e non potrebbero accettare né di violare la vita delle creature che hanno generato né di violare i diritti, come accade con la fecondazione artificiale. Questo progetto di valore è pienamente laico perché una volta che un adulto decide di essere genitore, indipendentemente da ogni fede religiosa, deve rispettare il figlio nella sua autonomia, originalità e valore di persona.

Diversamente, se lo tratta da oggetto per la propria realizzazione ne viola la dignità e i diritti. In poche parole, il genitore non può e non deve diventare padrone del figlio. Le tecniche di fecondazione artificiale vanno proprio nella direzione di violare molti diritti dei figli, a partire da quello fondamentale della vita. Nel caso specifico della fecondazione eterologa è violato anche il diritto del figlio ad essere generato nell'ambito della sua famiglia e a essere educato da suo padre e da sua madre. Purtroppo in questo conflitto vince il più forte, cioè il genitore, a meno che la società non trovi il modo di difendere il più debole, cioè il figlio. È esattamente quello che fa la legge italiana vietando la fecondazione eterologa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*La fecondazione artificiale che coinvolge più genitori è un'espressione acuta di individualismo con cui si cancella il valore dell'altro*

## news

### ◆ Oggi con Magna Carta politici e giuristi a confronto

«Non toccate quegli embrioni» è il tema del convegno promosso dalla fondazione «Magna Carta» che si terrà oggi alle 15.30 nella Sala del Rettorato alla Camera dei deputati a Roma. Al centro del dibattito la sentenza della Corte europea e l'utilizzazione degli embrioni a fini industriali o commerciali. Fra gli interventi quelli di Gianni Alemanno, Gaetano Quagliariello, Nicolò Zanon, Francesco d'Agostino, Roberto Nania, Eugenia Roccella, Alfredo Mantovano, Beatrice Lorenzin, Rocco Buttiglione e Barbara Saltamartini. A conclusione del dibattito sarà proiettato il filmato «La vendita degli ovociti».

### ◆ Test con saliva e sangue: la diagnostica si fa eugenetica

Un altro possibile passo verso una diagnostica prenatale prevalentemente eugenetica. Lo lascia presagire il nuovo test messo a punto all'Università di Washington: presto potrebbe bastare infatti un campione di saliva del padre e un prelievo di sangue della madre per decifrare il Dna del nascituro e predire le sue potenziali malattie genetiche. Facile immaginare le conseguenze.

**l'intervento**

## «Per l'embrione umano è l'ora dei diritti»



Carlo Casini

L'incontro promosso per questo pomeriggio dalla fondazione Magna Carta intitolato «Non toccate quegli embrioni» può inserirsi perfettamente nella iniziativa «Uno di noi» lanciata in Italia il 20 maggio, per la quale a Milano nell'Incontro mondiale delle famiglie è cominciata la raccolta delle adesioni. Infatti, la riflessione partirà dall'esame di quella sentenza pronunciata il 18 ottobre dalla Corte di giustizia europea alla quale ha fatto specifico riferimento il quesito presentato alla Commissione di Bruxelles dal Comitato organizzativo dell'Iniziativa popolare.

La direttiva 44 del 1998 aveva escluso per ragioni di «ordine pubblico e buon costume» la brevettabilità di procedimenti utilizzando embrioni umani, ma qualcuno sosteneva che non si può parlare di «embrione» se non qualche tempo dopo la fecondazione. La Corte ha precisato che per «embrione» deve intendersi ogni concepito anche allo stato iniziale, quando è costituito da una sola cellula fecondata o comunque messa artificialmente in condizione di svilupparsi mediante partenogenesi. È di grande importanza che il divieto di brevettabilità sia stato fondato dalla Corte sulla dignità inseparabile dalla vita umana. Questa decisione dovrà essere presa in considerazione dal Parlamento europeo, dove si sta già per discutere il programma di ricerca Horizon 2020, nel quale un capitolo riguarda la sperimentazione su cellule staminali anche embrionali. Ma il convegno di oggi si interroga sulle conseguenze in Italia: l'ultima tavola rotonda si intitola «Difendere la vita in Italia. Cosa è stato fatto e cosa c'è da fare». Rispondo alla domanda ricordando

*L'iniziativa europea della quale è capofila il Movimento per la vita italiano si intreccia con la giornata di studi oggi a Roma e rilancia i contenuti del «Family 2012» appena concluso. Sfide e minacce alla vita fragile impongono di agire con convinzione*

l'iniziativa popolare avviata 17 anni fa per riconoscere la capacità giuridica del concepito mediante la modifica dell'articolo 1 del Codice civile. Quella proposta, ripresentata da Parlamentari in ogni legislatura, solennemente ripresa dai gruppi senatoriali del Pdl e dell'Udc con una conferenza stampa guidata dai rispettivi capigruppo, trova ora una propulsione nella sentenza della Corte di giustizia e nella iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».

Nell'articolo 1 della legge 40 sulla fecondazione artificiale il carattere di soggetto titolare di diritti è stato attribuito anche al concepito, ma ciò non è bastato a impedire la breccia che la Corte Costituzionale ha aperto nella protezione della vita nascente con la rimozione (sentenza 151/2009) dell'obbligo di non generare più di tre embrioni per ciclo in modo da offrire a tutti una qualche speranza di vita mediante il loro immediato trasferimento in utero. Perciò si è nuovamente verificato l'effetto più drammatico della Fivet: l'accumulo di embrioni congelati, il cui destino è inevitabilmente la morte. È vero che la Corte ha mantenuto un limite verbale alla produzione soprannumeraria (che deve essere «strettamente necessaria»), ma tale limite non è controllabile, affidato com'è alla discrezionalità del personale sanitario e al segreto del

laboratorio. Talune proposte di introdurre l'adozione per la nascita a mio avviso non sono accettabili. A suo tempo il Movimento per la vita fu tenace paladino dell'adozione di embrioni abbandonati, ma il contesto era quello che impediva la formazione di embrioni «di scorta» e l'adozione sembrava l'unico possibile rimedio a un male già compiuto da non ripetersi più nell'avvenire. Ma ora, nel nuovo contesto, l'adozione rischia di divenire una giustificazione della produzione soprannumeraria e una incentivazione della procreazione eterologa.

Perciò, un vero progresso nella difesa della vita nascente è solo la solenne conferma a livello generale di quanto l'art. 1 della legge 40 non ha saputo adeguatamente far riconoscere: la capacità giuridica del concepito. Solo il riconoscimento formale che il concepito è «uno di noi» anche a livello giuridico può determinare una difesa effettiva, perché riduce gli spazi in cui la coscienza individuale e collettiva è indifferente di fronte alla morte di figli appena comparsi nell'esistenza. Se questa modifica legislativa venisse approvata, linee guida di emanazione ministeriale potrebbero riparare in parte la breccia aperta nella legge 40. Si rifletta ancora sugli effetti perversi prodotti dall'aborto chimico con le sue varie pillole, non solo per quanto riguarda il numero degli aborti, ma anche per la privatizzazione pressoché totale dell'Ivg. Essa avviene tanto clandestino da essere addirittura non conoscibile e, dunque, non controllabile. Solo la coscienza del valore in gioco può costituire una difesa concreta della vita. Ma la coscienza individuale e collettiva ha bisogno di essere illuminata, e la razionalità collettiva espressa da una legge che riconoscesse sempre il figlio come «uno di noi» è una luce potente.

\* presidente nazionale del Movimento per la vita

di Carlo Casini \*